CITTÀ di VENTIMIGLIA

Ambito Territoriale Sociale n. 1

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO

AGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL DISAGIO ECONOMICO e ALL'INCLUSIONE SOCIALE

Titolo I

AZIONI DI PREVENZIONE E RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 1 - Principi e finalità

Il presente regolamento finalizzato al contrasto del disagio socio-economico, in attuazione dei principi costituzionali, delle normative di carattere nazionale e regionale, ed in particolare della Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e della Legge Regionale 12/ 2006, "Promozione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali e Sociosanitari", individua i criteri di accesso alle prestazioni di assistenza economica, e all'erogazione di contributi ordinari e straordinari da parte dell'Ambito Territoriale Sociale N. 1.

Tutte le azioni, pur previste dalla normativa e dal presente atto, comportanti spese a carico dell'ente, sono effettuate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le priorità annualmente sancite dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 2 - Specifica degli interventi

Gli interventi dell'A.T.S. sono ispirati al riguardo della persona e della sua dignità, al rispetto della famiglia e del suo ruolo, alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno e di disagio sociale, correlati alla disponibilità del bilancio ed assegnati in seguito ad adeguata istruttoria definita dagli articoli seguenti.
Tali interventi possono riguardare in via preliminare l'erogazione di servizi, ed in subordine, concessione di contributi finalizzati al superamento o al contenimento dello stato di bisogno economico.
Lo stato di necessità e di indigenza deve essere preventivamente documentato ed accertato dall'equipe degli assistenti sociali, anche con l'ausilio di documentazioni o informazioni desunte da altri servizi o enti (Asl, Uepe, Inps., ecc.).

Art. 3 - Destinatari e requisiti

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della Legge 328/00, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni :

a) *ai fini dell'erogazione con carattere di continuità*, le persone con incapacità totale per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico ed i soggetti impossibilitati ad un proficuo inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
b) *ai fini dell'erogazione a tempo determinato su progetto individualizzato*, le persone con incapacità parziale per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, o in condizione di povertà, o con limitato reddito, i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Possono essere destinatari delle prestazioni e/o degli interventi di assistenza economica i cittadini italiani o stranieri residenti nel territorio comunale che si trovino in uno stato di bisogno accertato.
I cittadini italiani o stranieri non residenti in questo Comune, che si trovino occasionalmente o stabilmente sul territorio, sono assistiti temporaneamente con interventi di prima necessità.

Lo stato di bisogno è condizione indispensabile per l'ammissibilità.
La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale e del nucleo familiare.
Ai fini della determinazione del bisogno il valore ISEE è fissato nel limite di €uro 6.500,00 (corrispondente all'importo annuo della pensione minima INPS), aggiornato annualmente su base ISTAT. Tale valore è considerato la soglia economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie necessarie a sopperire alle fondamentali esigenze del vivere quotidiano.
Un valore ISEE inferiore al suddetto parametro economico, non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate escluse dalla determinazione dell'ISEE e/o nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al valore ISEE dichiarato (a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, si citano il possesso di beni di lusso o valore, l'effettiva convivenza con soggetti le cui condizioni reddituali permettano di sostenere il richiedente del servizio).

Art. 4 - Indagine e verifica dello stato di bisogno

L'esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione e/o esclusione sociale per singoli o nuclei familiari sarà valutata tramite adeguata istruttoria, supportata da strumenti e modulistica attinente.
L'indagine sociale, di esclusiva competenza degli assistenti sociali dell'ente, è svolta nel rispetto della privacy e con metodologie e strumenti propri della professione (visite domiciliari, colloqui, cartella sociale, ecc.), nonché tramite la raccolta di informazioni e documentazione circa la condizione del richiedente e la verifica puntuale, e costantemente aggiornata, del suo stato socio-economico complessivo.
Tale verifica, anche ai fini di stabilire eventuali priorità di intervento, deve considerare, in aggiunta al modello I.S.E.E., tutti gli ulteriori eventuali contributi o prestazioni gratuite (comunali – regionali - statali - di altri enti), nessuno escluso, di cui il richiedente o il proprio nucleo beneficino (quali, ad esempio: rendite; pensioni di invalidità; indennità di accompagnamento; assegni familiari a favore del coniuge separato; indennità di disoccupazione ordinaria ed indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti ecc.).

Art. 5 - Rapporti con l'utenza – Progetto/contratto individualizzato

Le prestazioni previste nel presente regolamento sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte del cittadino atta a concordare un progetto/contratto.
Al termine dell'istruttoria, l'assistente sociale referente per quel procedimento elabora un progetto individualizzato d'intervento, volto a coadiuvare il cittadino nel superamento delle difficoltà emerse.
Tale progetto si attua tramite la predisposizione di un planning di azioni e strategie, elaborato a seconda delle criticità, ma anche degli aspetti funzionali, emersi nel corso dell'indagine sociale.
Il progetto d'aiuto deve prevedere: gli obiettivi condivisi; le azioni che ciascuno dei soggetti coinvolti dovrà svolgere per il raggiungimento degli stessi; i tempi previsti per la realizzazione delle diverse azioni; i momenti di verifica di quanto realizzato.
Nei casi in cui il cittadino non aderisca al progetto, l'intervento non potrà essere effettuato.

Art. 6 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Ventimiglia, nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico di congiunti, assumerà ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei familiari nei confronti di colui che necessita di assistenza.
Nel caso in cui i parenti rifiutino di ottemperare l'obbligo posto dalla legge, e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del loro familiare, l'assistenza verrà ugualmente erogata, in applicazione ai principi di sicurezza sociale, ma contestualmente potrà avviarsi il procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'art. 433 e segg. C.C.

Art. 7 - Assistenza economica

L'assistenza economica è una prestazione volta a rimuovere condizioni di particolare carenza di mezzi economici che porrebbero il richiedente, se non affrontate, in situazione di emarginazione.
L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi o prestazioni.
Prioritariamente saranno valutate le seguenti situazioni:

- cittadini invalidi civili con oltre il 74% di riconoscimento di invalidità, privi di reti di sostegno in particolare se inseriti in un progetto individualizzato elaborato in collaborazione con servizi Asl;
- anziano o coppia di anziani a basso reddito, senza figli, corrispondenti un affitto elevato;
- famiglie numerose (3 o più figli minorenni) in stato di bisogno;
- adulti in condizione di emarginazione per la realizzazione di progetti di inclusione sociale in collaborazione con Sert, Salute Mentale, Autorità Giudiziaria, e altri servizi pubblici;
- nuclei dove si presenti necessario un intervento di tutela del/dei minore/i o giovane/i affidati dal Tribunale per i Minorenni all'Ente.

Ulteriore priorità nella determinazione degli interventi sarà data a nuclei sottoposti a procedura di rilascio forzoso dell'alloggio o a rischio di sfratto.

L'assistenza economica si suddivide in:
a) - ordinaria, cioè continuativa nel medio/lungo periodo;
b) - straordinaria, cioè temporanea "una tantum", per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
c) - di "pronto intervento" d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono soluzione immediata.

a) - Assistenza economica ordinaria

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di mesi 3 (tre), al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del contratto/progetto individualizzato.
Il contributo può essere prorogato per un massimo di ulteriori mesi 3 (tre), esclusivamente allorquando tale periodo risulti indispensabile alla definitiva conclusione efficace del progetto.
L'entità massima del contributo ordinario è fissata in **€ 300,00** mensili, elevabile a **€ 400,00** da assegnare ai soli casi eccezionali valutati di "massima gravità" (ad esempio, rischio sfratto o causa in corso per sfratto).
Per i nuclei composti esclusivamente o prevalentemente da persone abili ed in età da lavoro, possono essere previsti contributi esclusivamente finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi progettuali per un massimo di mesi 3.

Per gli inabili al lavoro e gli anziani il periodo può essere esteso fino a mesi 12, ma l'entità del contributo erogato a cadenza mensile non deve superare **€ 250,00**.

L'intervento di natura economica si intende realizzato anche attraverso l'erogazione di buoni alimentari, da utilizzarsi presso gli esercizi commerciali convenzionati, o altri aiuti economici effettuati attraverso partner dell'Ente (ad esempio, la Caritas Intemelia, attualmente convenzionata).

Sono escluse dall'assistenza economica le utenze telefoniche, i canoni radio-televisivi, le tasse rifiuti e le sanzioni amministrative.

a.1) - Casi particolari

In particolari situazioni i contributi economici ordinari potranno essere erogati per un periodo di tempo superiore ai 3 mesi previsti dal comma a), previo progetto assistenziale concordato con gli assistenti sociali, nei seguenti casi:

1) in presenza di inabili al lavoro, anche non pensionati, ma in possesso di una certificazione sanitaria rilasciata dall'ASL, che dimostri l'incapacità della persona di sostenere un'attività lavorativa anche in forma protetta (ad es. borsa lavoro), in mancanza di una rete familiare di supporto;
2) nei casi di nuclei familiari con minori affidati al Comune dal Tribunale per i Minorenni, con prescrizioni di interventi di sostegno e di tutela;
3) in presenza di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell'Autorità Giudiziaria, o segnalati dal Ministero di Grazia e Giustizia, con gravi e documentati impedimenti al lavoro.

b) - Assistenza economica straordinaria ("una tantum")

L'assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o famiglie, avente carattere di temporaneità ed eccezionalità.
L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato; è finalizzata al soddisfacimento di esigenze essenziali e viene assicurata a cittadini coinvolti in particolari eventi della vita quali: disoccupazione o sottoccupazione, sfratti, lutti, malattie invalidanti o quant'altro, da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne alla famiglia.
Tale tipologia di intervento riguarda esclusivamente il pagamento di spese particolari e precisamente individuate e non può consistere nell'assegnazione di somme di denaro nella disponibilità libera e diretta dell'assistito.
L'entità massima dell'intervento è fissata in **€ 600,00**, elevabile ad **€ 1.200,00**, da assegnare ai soli casi eccezionali valutati di "massima gravità".

c) - Assistenza economica di "pronto intervento" d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati a persone, di norma in transito sul territorio dell'ATS n1, che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata.
La misura dell'intervento è costituita prevalentemente da buoni alimentari, pacchi spesa, biglietti ferroviari e pernottamenti.

d) – Concessione del contributo di natura economica

La concessione del contributo ordinario erogato mensilmente dall'Ente, è subordinata all'esame del caso, proposto dall'assistente sociale referente, a cura dell'equipe formata dalle assistenti sociali e riunita mensilmente in commissione valutante. Allo scopo di presentare la situazione specifica potrà essere utilizzata apposita modulistica.
Per la valutazione del caso la commissione si atterrà alle presenti linee guida garantendo imparzialità e oggettività di giudizio.
Le richieste di prestazione economica da erogarsi tramite Caritas saranno ugualmente valutate da un'equipe ristretta assistenti sociali.
La coordinatrice definirà il calendario di tali riunioni di équipe.

Titolo II

NORME D'ACCESSO

Art. 8 – Modalità di accesso e presentazione della domanda

La concessione di prestazioni sociali e/o di benefici economici avviene su domanda dell'interessato. In caso di dimostrata impossibilità e/o incapacità dello stesso, l'istanza può essere presentata da parte di un componente il nucleo familiare o da altra persona, che abbia conoscenza delle condizioni dell'eventuale beneficiario.
Il richiedente presenta domanda su apposito ***"modulo integrato"***, predisposto dall'amministrazione, inoltrato all'Ufficio Protocollo del Comune.
Ai fini della semplificazione amministrativa il modulo conterrà le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Modello I.S.E.E. in corso di validità;
- Documentazione e/o autocertificazione attestante il percepimento di redditi non utili ai fini I.S.E.E. (es., pensioni di invalidità, assegni d'accompagnamento, ecc.);
- Documento di riconoscimento in corso di validità, da presentare solo qualora la persona non firmi la richiesta davanti all'incaricato di Pubblico Servizio;
- Documento attestante la regolarità della permanenza in Italia, per i cittadini extra-comunitari.
- Documentazione attestante le cause della situazione di bisogno (lettera di licenziamento; procedimento di sfratto; certificati medici; ecc.).

La richiesta dovrà essere, anche successivamente, integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'assistente sociale riterrà utile ai fini della valutazione complessiva della situazione di necessità, tra l'altro potrebbero essere richieste certificazione ISEE degli obbligati per legge, qualora il richiedente ne dichiari il mancato sostegno; può altresì essere prodotta documentazione aggiuntiva, che il richiedente ritenga di esibire a supporto dell'istanza.
Il richiedente dovrà essere messo a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche con l'ausilio del Ministero delle Finanze.
Ai sensi della normativa in materia di trattamento e riservatezza dei dati, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali forniti, disciplinato dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 9 – Controlli

A termini della Deliberazione Consiliare n° 44 del 25.9.2006, ad oggetto "Approvazione regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive", con la quale è stato disposto, tra l'altro, che *"i controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione su un congruo numero di dichiarazioni, in misura tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti"*, i criteri prioritariamente adottati per l'individuazione delle pratiche sottoposte a verifica mediante inoltro alla Guardia di Finanza sono i seguenti :

- qualora i responsabili di ciascun procedimento abbiano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, sono tenuti a disporre l'effettuazione del controllo, nei limiti e con le modalità di legge;
- detti controlli sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del

dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire alla stessa adeguata e completa valutazione degli elementi proposti;

- i controlli sono effettuati anche quando nelle dichiarazioni emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o altri elementi di riscontro, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Inoltre, nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le proprie competenze e nei limiti fissati alla propria azione di intervento, il Comune effettua direttamente controlli sull'effettivo utilizzo, da parte del beneficiario, della contribuzione economica erogata nelle varie forme indicate dall'articolo 7.

Nel caso di utilizzo improprio delle risorse assegnate (quali, a puro titolo esemplificativo e con elencazione non esaustiva: inosservanza delle clausole del "progetto/contratto individualizzato"; morosità nel pagamento di rette / canoni di locazione / fatture per utenze, a fronte di specifico contributo; utilizzo dei "buoni alimentari" per acquisto di beni non di prima necessità; ecc.), sulla base di specifica valutazione da parte dell'A.S. Coordinatore di A.T.S., sentita l'A.S. responsabile del procedimento ed in contraddittorio con l'interessato, sarà disposta l'interruzione, per un periodo non inferiore a mesi 2 (due), dell'intervento di assistenza economica.

Titolo III
MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Art. 10 – Interventi di sostegno ai singoli ed alle famiglie

Il Comune eroga contribuzioni economiche nei casi di interventi di assistenza sociale prestati da privati cittadini in forma di servizi resi alla collettività, in attuazione di progetti proposti, formulati e monitorati dai Servizi Sociali.
Tali interventi consistono essenzialmente in contratti di "BUON VICINATO", provvedimenti di "AFFIDO FAMILIARE" ed "INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI", sempre predisposti nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e dei regolamenti comunali in materia.

Art. 11 – Buon vicinato

Il "Buon Vicinato" è una prestazione volta a sostenere cittadini e/o famiglie in condizioni di temporanea difficoltà attraverso forme diverse di collaborazione da parte di altri cittadini e/o famiglie disposte ad affiancare il/gli assistito/i nell'espletamento di normali attività quotidiane.
La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, bensì da intendersi come ristoro "forfettario" per le spese sostenute dall'esecutore, viene erogata con carattere di continuità per l'intera durata del contratto/progetto, o comunque sino al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L'entità del contributo, fissata nella misura minima di **€ 100,00** sino ad un massimo di **€ 350,00** mensili, viene graduata sulla base di specifica valutazione dell'assistente sociale responsabile del procedimento, in funzione del tipo di prestazioni richieste e dell'impegno economico derivante dalle stesse.

Art. 12 – Borse Lavoro e/o Formazione in Situazione e/o I.L.S.A. – Inserimento Lavorativo Socio-Assistenziale

L'inserimento lavorativo protetto, destinato alle cosiddette "fasce deboli" (soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, invalidi ai sensi della L. 68/99, minori e giovani a rischio di devianza, pazienti psichiatrici, soggetti in carico ai Servizi ASL per le dipendenze, persone sottoposte a pene alternative alla detenzione ed ex – detenuti) ed a persone con grave disagio economico a rischio di emarginazione sociale, non si configura, in base alla vigente legislazione, come un rapporto di lavoro, ma come uno strumento educativo, formativo, riabilitativo e di socializzazione.
Le attività svolte dal borsista sono principalmente finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali (di ordine relazionale) e tecniche (inerenti le attività svolte).
L'entità del contributo è fissata nella misura minima di **€ 100,00** sino ad un massimo di **€ 400,00** mensili.
La durata ed il contributo economico della borsa lavoro, saranno valutati dal responsabile del procedimento dell'ATS unitamente all'operatore proponente il progetto, solitamente dei servizi socio-sanitari.

La contribuzione economica viene erogata con carattere di continuità per l'intera durata del contratto/progetto.
La durata dell'inserimento lavorativo protetto è stabilita in un massimo di 6 mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo di pari durata, salvo le I.L.S.A. e casi eccezionali da valutarsi con l'ente proponente.

Il Comune attiverà a favore del borsista la posizione l'INAIL, nonché assicurazione R.C., per il periodo di inserimento lavorativo protetto.

Art. 13 – Affidi familiari

L'"Affido Familiare", in forza di provvedimento sia dell'Autorità Giudiziaria che dell'Ente, è un servizio che il Comune, le famiglie affidatarie e le associazioni O.N.L.U.S., eventualmente in partnership, garantiscono alla collettività.
Tale servizio ha lo scopo di garantire adeguato sostegno ai minori, per il periodo necessario alle famiglie d'origine a superare difficoltà contingenti, che ostano ad un corretto sviluppo dei rapporti interfamiliari.
La contribuzione economica, senza nessuna caratteristica di compenso per prestazione lavorativa, consiste nell'erogazione, per l'intera durata dell'affido, di una somma di denaro mensile destinata a contribuire alle necessità del minore.
L'entità del contributo viene graduata sulla base di specifica valutazione dell'A.S. responsabile del procedimento, in funzione del tipo di prestazioni richieste (part time o full time) e dell'impegno economico derivante dalle stesse, con particolare riferimento all'età dell'affidato, ad eventuale stato di disabilità, a spese scolastiche, ma soprattutto alla complessità e peculiarità del caso.

L'entità del contributo è, di norma, quantificata in **€ 400,00**, ma in funzione del tipo di progetto può variare dal un minimo di **€ 150,00** sino ad un massimo di **€ 1.000,00** mensili.

Tali cifre sono motivate da criteri di economicità, oltre che di efficacia dell'intervento, poiché l'affido famigliare si profila, nella maggior parte dei casi, come alternativa all'inserimento residenziale del minore.

Nel caso di affidi presso parenti "obbligati" ai sensi del C.C., peraltro, l'erogazione del contributo è subordinata all'accertamento di effettive condizioni di bisogno economico del nucleo affidatario.

Il contributo medio può altresì essere integrato, con ulteriore erogazione straordinaria di denaro, in relazione alle condizioni psico-fisiche del minore, a particolari esigenze terapeutiche, a specifici elementi di complessità del progetto.

Il Comune stipula, altresì, una polizza assicurativa a garanzia degli incidenti per danni provocati o subiti dall'affidato.